

TAR Campania, Sezione I Napoli - Sentenza 28/06/2005 n. 8841
legge 109/94 Articoli 20, 30, 8 - Codici 20.1, 30.1, 8.3

La riduzione della cauzione di cui all'art. 8, comma 11quater, lett. a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. configura un beneficio riconosciuto ad un'impresa in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva - attestata dal possesso della certificazione di qualità - per cui questa è ritenuta maggiormente affidabile, sia come concorrente che come potenziale affidataria dell'appalto. Ne deriva l'automatica applicabilità della norma, nel senso che il beneficio della riduzione della cauzione deve ritenersi operante indipendentemente da un'espressa previsione da parte della lex specialis di gara che non potrebbe nemmeno legittimamente escluderne a priori l'operatività. La portata generale dell'istituto deve, tuttavia, tenere conto della natura soggettiva del beneficio che ne caratterizza l'applicazione nel caso concreto, ancorandola a determinati presupposti. Innanzitutto, occorre che vi sia una manifestazione di volontà espressa ed inequivoca da parte dell'impresa di volersi avvalere della riduzione, dichiarazione in mancanza della quale, infatti, la stazione appaltante si troverebbe di fronte ad una garanzia di importo ingiustificatamente dimezzato, circostanza che, oggettivamente considerata, integrerebbe addirittura gli estremi di una legittima causa di esclusione. Inoltre, trattandosi di un beneficio operante solo in presenza della certificazione di qualità, l'impresa che intenda avvalersene ha l'onere di dimostrare documentalmente il possesso di tale requisito. Infine, poiché la riduzione dell'importo cauzionale è giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell'impresa, è necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento all'oggetto specifico dell'appalto, dovendo pertanto esservi corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità.